

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 993 del 25 luglio 2023

Revoca totale del contributo concesso a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. CR-6527-2015 del 17/02/2015 ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., con Decreto n. 265 del 03 febbraio 2016 e contestuale recupero del contributo erogato alla società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. (precedentemente denominata LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA E NICOLA & C.), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2018 del 18/05/2018.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii., n. 26/2016 e ss.mm.ii., n. 13/2017 e ss.mm.ii., n.31/2018 e n.2/2019 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. INVITALIA di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

VISTA l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che:

- individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO:

- che, in data 17 febbraio 2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. CR-6527-2015 presentata dalla società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA E NICOLA & C., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO) in Via Righi n. 33, Codice Fiscale e Partita Iva 02715670366;
- che, con **Decreto n. 265 del 03 febbraio 2016** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a € **259.423,87** (di cui € 138.470,91 per gli immobili, € 76.591,68 per i beni strumentali, € 6.984,16 per le scorte ed € 37.377,12 per la delocalizzazione temporanea);
- che, con **Decreto n. 2579 del 29 agosto 2016**, è stato liquidato alla società **LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA E NICOLA & C.**, un contributo complessivo per il **I SAL** pari a € **147.321,45** (di cui €

68.055,65 per gli immobili, € 62.955,24 per i beni strumentali e € 16.310,56 per la delocalizzazione temporanea);

- che, in data 16/01/2017 la società **LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA E NICOLA & C.** ha variato la denominazione in **LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C.**;
- che, con Decreto n. 2361 del 1 settembre 2017, è stato liquidato alla società LUPPI GIORGIO S.A.S.
 DI LUPPI GIORGIO & C., un contributo complessivo per il II SAL pari a € 27.512,24 per gli immobili;
- che, in data 23/02/2021 il Dott. Paolo Casarini, Curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Modena, ha comunicato che la società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2018 del 18 maggio 2018;

RAVVISATO che l'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii., all'art. 22 bis regola "i criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo", comma 1, punto 3, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii il quale recita:

- 1. In caso di fallimento [...], intervenuto successivamente alla concessione del contributo [...] il Commissario Delegato [...]
- non procederà alla revoca del contributo concesso, anche nel caso di interventi non ancora avviati al momento del fallimento, nel caso in cui il Curatore fallimentare, nell'ambito della gestione provvisoria delle attività di impresa o per cessione ad assuntori, assuma tutti gli obblighi previsti dalla presente ordinanza a carico dei beneficiari;

RILEVATO che il fallimento del beneficiario o la liquidazione coatta amministrativa sono espressamente contemplati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 22 bis della medesima ordinanza, quali fattispecie per le quali è prevista la revoca del contributo ai sensi dell'art. 22 comma 3 punto 8;

PRESO ATTO che:

- in data 26/02/2021, con Prot. n. 0042290 è stata inviata al Curatore fallimentare della società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. comunicazione per richiedere quali determinazioni intendesse assumere in merito a quanto disposto dall'articolo 22 bis comma 1, punto 3 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., conservata agli atti sull'applicativo SFINGE;
- soltanto nel mese di settembre 2022, il Curatore, per le vie brevi, ha comunicato di avere nel frattempo incaricato l'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena per lo svolgimento delle operazioni di vendita dell'immobile oggetto di finanziamento pubblico e che, l'asta si è conclusa in data 05/04/2022 con l'assegnazione del bene in favore della società Mantovani Immobiliare S.r.l.;
- in data **20/09/2022**, l'avvocato della società Mantovani Immobiliare S.r.l., aggiudicataria del bene, ha manifestato, tramite e-mail, l'interesse a subentrare nel solo immobile aziendale, con annesso impianto fotovoltaico (parte dei beni strumentali), ma non nell'iniziativa complessiva che invece prevede anche beni strumentali, scorte, e delocalizzazione;
- In data **29/09/2022** il Curatore ha trasmesso, come richiesto, il Verbale di aggiudicazione, non avendo ancora a disposizione il Decreto di assegnazione del bene;
- successivamente, sono seguite delle interlocuzioni e degli incontri, in data 23/11/2022 si è svolta una videoconferenza tra gli Uffici del Commissario delegato ed Invitalia con il Curatore fallimentare

- e, in data 06/12/2022, anche con l'avvocato della società Mantovani Immobiliare S.r.l., nel corso delle quali sono state esplicate le modalità di subentro, le previsioni dell'ordinanza commissariale e gli obblighi derivanti dalla normativa stessa;
- in data 20/12/2022, con Prot. n. 0369536, non essendo pervenuta alcuna determinazione da parte del Curatore fallimentare della società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. in merito alle previsioni dell'articolo 22 bis comma 1, punto 3 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., né alcuna richiesta di subentro ai sensi dell'art. 19bis dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. da parte della società Mantovani Immobiliare S.r.l., è stata inviata al Curatore fallimentare della società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 comma 3, punto 8 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., conservata agli atti sull'applicativo SFINGE;
- in data 29/12/2022 il Curatore fallimentare della società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. ha richiesto una sospensione del procedimento di revoca adducendo che:
 - le operazioni di vendita dell'immobile e dell'impianto fotovoltaico (per l'intervento beni strumentali), oggetto di contributo, sono state lunghe in quanto sono state indette complessivamente nr. 5 aste, e che, soltanto in data 05/04/2022 i beni sono stati aggiudicati e il relativo Decreto di trasferimento è stato emesso dal Tribunale di Modena in data 25/11/2022, autorizzando in tal modo il passaggio della proprietà dei beni in favore della società Immobiliare Mantovani S.r.l.;
 - l'avvocato della società **Immobiliare Mantovani S.r.I.** ha manifestato la volontà di subentrare nell'istanza di contributo CR-6527-2015 del 17/02/2015 intestata alla società **LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C.** anche nella videoconferenza tenutasi in data 06/12/2022, riservandosi ulteriori approfondimenti;
 - la procedura fallimentare, prudenzialmente, in attesa delle valutazioni del nuovo acquirente rispetto alla domanda di contributo, non ha disposto alcun riparto parziale né riparto finale;
- in data **27/01/2023**, l'Immobiliare Mantovani S.r.l. per il tramite dell'Avv. Simone Mazzoni ha comunicato al Curatore fallimentare, Dott. Paolo Casarini, l'intenzione di demolire ed ampliare il capannone Mantovani che confina con il lotto di cui all'immobile acquisito dal fallimento;
- in data **22/05/2023**, l'Immobiliare Mantovani S.r.l. per il tramite dell'Avv. Simone Mazzoni ha comunicato il proprio mancato interesse al subentro nell'istanza CR-6527-2015 del 17/02/2015 in quanto, sulla scorta delle valutazioni compiute, il subentro sarebbe antieconomico;

Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è **E83D12002300002**;

RILEVATO altresì che, in applicazione dell'art. 22 comma 3 punto 8 e del comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., il beneficiario deve restituire i contributi già liquidati maggiorati degli interessi legali;

RITENUTO per quanto sopra, in applicazione dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., di dover procedere:

- alla revoca totale del contributo concesso con **Decreto n. 265 del 03 febbraio 2016**;

- al recupero dell'importo complessivo pari a € 174.833,69, già erogato con i sopra richiamati Decreti di liquidazione del I SAL-n. 2579/2016-per l'importo di € 147.321,45 e del II SAL-n.2361/2017 per l'importo di € 27.512,24, oltre agli interessi legali calcolati fino al 14/07/2023, come segue:
 - € 174.833,69 quale quota capitale complessivamente erogata, come sopra dettagliato, dal "BANCO BPM SPA";
 - € 9.125,77 per interessi legali calcolati dal 15/09/2016 (data valuta di erogazione del I SAL) al 14/07/2023 e dal 14/09/2017 (data valuta di erogazione del II SAL) al 14/07/2023 e fino alla data di effettivo soddisfo, a valere sull'importo sopra indicato di € 174.833,69;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di prendere atto del fallimento della società **LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C.** con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Righi n. 33, Partita Iva e Codice Fiscale 02715670366, dichiarato in data 18/05/2018, come risultante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2018;
- 2. di revocare il contributo pari a € 259.423,87, concesso con il Decreto n. 265 del 03 febbraio 2016, alla società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. in fallimento, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Righi n. 33, Partita Iva e Codice Fiscale 02715670366, che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
- 3. di recuperare l'importo pari a € 174.833,69 oltre interessi legali pari ad € 9.125,77 calcolati dal 15/09/2016 (data valuta di erogazione del I SAL) al 14/07/2023 e dal 14/09/2017 (data valuta di erogazione del II SAL) al 14/07/2023, a cui si aggiungeranno gli ulteriori interessi legali decorrenti dal 14/07/2023 e fino alla data di effettivo soddisfo, al tasso via via vigente, sull'importo di € 174.833,69 (di cui € 147.321,45 riferiti alla liquidazione del I SAL ed € 27.512,24 riferiti alla liquidazione del II SAL);
- 4. di dare atto che il Commissario Delegato risulta essere creditore dell'importo pari ad € 174.833,69 oltre gli ulteriori interessi legali come disposto al punto 3) che precede, nei confronti della società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. in fallimento;
- 5. di procedere pertanto, con il deposito dell'istanza di ammissione al passivo del fallimento LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C. per il recupero del credito vantato di cui al punto 4), indicando sin da ora gli estremi per la restituzione spontanea mediante bonifico bancario sul conto di contabilità speciale intestata a "Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna -D.L. n. 74/2012" ai sensi del comma 6, dell'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna, Codice Fiscale 91352270374 -codice IBAN: IT 88 M 01000 03245 240200005699;

- 6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. Paolo Casarini in qualità di Curatore fallimentare della società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI GIORGIO & C., ed al "BANCO BPM SPA", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

Stefano Bonaccini Firmato digitalmente